

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52

Oggetto: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2020 PER EMERGENZA CORONAVIRUS.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **maggio**, con inizio alle ore **17:30** si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome	Carica	P/A
CAVALLERI ILARIO	SINDACO	P
CAVALLERI MAURO	VICE SINDACO	P
PANGRAZIO RENATA	ASSESSORE	P
ROTA GIOVANNA	ASSESSORE	P
BERTAZZONI PAOLO	ASSESSORE	P

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIANCARLO IANTOSCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Arch. ILARIO CAVALLERI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNAL

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - richiamati da ultimo nel D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020; mediante il quale vengono ulteriormente prorogate le scadenze fiscali erariali e previdenziali;

CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione dei versamenti dei tributi locali, ad esclusione della TOSAP/COSAP;

ATTESO che lo stato di emergenza sanitaria ha comportato la sospensione (cd. lockdown) di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, e posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l'approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare.

DATO atto che ad oggi lo stato di emergenza sanitaria risulta perdurante, seppure in graduale miglioramento, e che le predette limitazioni, pur risultando meno stringenti in conformità ai provvedimenti governativi citati e di recente emanazione, per varie ragioni rendono difficoltoso per i contribuenti adempiere serenamente agli obblighi fiscali nei confronti del Comune.

CONSIDERATO che per eseguire il pagamento dei tributi e delle altre entrate di competenza dell'ente, i contribuenti/utenti, nel recarsi agli sportelli per adempiere agli obblighi di legge possono determinare una grave situazione di rischio contagio e quindi di pericolo per la propria salute e sicurezza, oltre che per quella delle altre persone, tanto che essi devono osservare regole di distanziamento sociale ed evitare assembramenti.

RITENUTO doveroso e opportuno evitare che i contribuenti debbano recarsi agli sportelli bancari o postali o presso altri operatori per eseguire il versamento dei tributi comunali alle scadenze ordinarie in un periodo "concentrato" e, per questo, di dover differire i termini dei pagamenti in epoca in cui sia terminata l'attuale emergenza COVID-19 o comunque per consentire agli stessi un maggiore arco di tempo con cui poter adempiere ai propri obblighi e chiedere l'eventuale assistenza fiscale.

RILEVATO che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di allievare il disagio socio-economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Erbusco rientra nei comuni della cosiddetta "zona rossa";

CONSIDERATO necessario, disporre il differimento degli adempimenti fiscali e dei versamenti relativi ai tributi anno 2020 a favore del Comune, ferma restando la facoltà dei singoli contribuenti di poter provvedere senza avvalersi della sospensione/differimento disposta con il presente provvedimento;

RITENUTO pertanto opportuno concedere ai contribuenti il seguente differimento dei termini:

DELIBERA DI GIUNTA n. 52 del 22-05-2020

- acconto IMU, **quota di competenza del Comune**, scadente in data 16 giugno 2020, è differito al 31/07/2020;

Rimane fermo il termine del 16 giugno 2020 relativamente al versamento dell'imposta per gli immobili di categoria "D", **quota a favore dello Stato** con l'aliquota di base del 7,6 per mille;

- **PRIMA RATA TARI** scadente nel mese di giugno 2020, è differita al 30 settembre 2020;

per quanto riguarda il **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)** si stabilisce quanto segue:

- Per le occupazioni ricorrenti del mercato settimanale del martedì-mercoledì e venerdì le cui scadenze erano fissate in due rate scadenti il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno come da regolamento si stabilisce l'esonero del pagamento per i mesi di marzo-aprile-maggio 2020 per emergenza COVID e la rata di settembre viene posticipata al 30 novembre;
- Per l'occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n.287/1991 quali esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande l'esonero dal pagamento del canone dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020 come stabilito dall'articolo 181 del D.L. 30/2020 e l'esonero per i mesi di marzo e aprile 2020 a seguito emergenza COVID;
- Per il canone per l'occupazione di suolo pubblico pagato in occasione del Carnevale 2020 che non si è svolto si stabilisce la restituzione delle somme versate così come per gli altri versamenti effettuati per occupazione di suolo pubblico non usufruiti;

CONSIDERATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il quale dispone che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

RICHIAMATO l'articolo 16, comma 1, del Regolamento Generale delle Entrate Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 30/05/2008 modificato con deliberazione n. 40 del 29/08/2008 il quale dispone che "Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico"

DATO ATTO che in forza del predetto Regolamento la competenza all'adozione del presente atto è attribuita alla Giunta Comunale.

RILEVATO che l'intervento è dettato da motivi di necessità ed urgenza, stante la straordinarietà degli eventi epidemici senza precedenti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute all'assenza di interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale;

PRESO ATTO che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante il perdurare della situazione di emergenza correlata all'epidemia del COVID-19;

VERIFICATO che la presente delibera di Giunta Comunale è caratterizzata dalla temporaneità degli effetti del provvedimento, correlata al perdurare dello stato di emergenza;

RICONOSCIUTI i requisiti d'urgenza del provvedimento da adottare, stante la necessità di procedere con rapidità a disporre il differimento dei termini di pagamento relativi alla rata di acconto IMU anno 2020 di competenza del Comune;

VISTO:

- il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi Rag. Paola Mingotti;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) **di approvare** la narrativa e per l'effetto di differire il termine di pagamento della rate dei tributi anno 2020 di competenza del Comune come di seguito specificato:

- acconto IMU, **quota di competenza del Comune**, scadente in data 16 giugno 2020, è differito al 31/07/2020;

Rimane fermo il termine del 16 giugno 2020 relativamente al versamento dell'imposta per gli immobili di categoria "D", **quota a favore dello Stato** con l'aliquota di base del 7,6 per mille;

- **PRIMA RATA TARI** scadente nel mese di giugno 2020, è differita al 30 settembre 2020;

Per quanto riguarda il canone per **l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)** si stabilisce quanto segue:

- Per le occupazioni ricorrenti del mercato settimanale del martedì-mercoledì e venerdì le cui scadenze erano fissate in due rate scadenti il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno come da regolamento si stabilisce l'esonero del pagamento per i mesi di marzo-aprile-maggio 2020 per emergenza COVID e la rata di settembre viene posticipata al 30 novembre;
 - Per l'occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n.287/1991 quali esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande l'esonero dal pagamento del canone dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020 come stabilito dall'articolo 181 del D.L. 30/2020 e l'esonero per i mesi di marzo e aprile 2020 a seguito emergenza COVID;
 - Per il canone per l'occupazione di suolo pubblico pagato in occasione del Carnevale 2020 che non si è svolto si stabilisce la restituzione delle somme versate così come per gli altri versamenti effettuati per occupazione di suolo pubblico non usufruiti.
- 2) **Di demandare ai responsabili** di area ognuno per la propria competenza di procedere in merito e per quanto riguarda i versamenti relativi al canone di occupazione suolo pubblico di rideterminare gli importi dovuti secondo le direttive della presente deliberazione operando restituzioni o compensazioni delle stesse.
- 3) **Di dare atto** che per quanto riguarda la TARI eventuali riduzioni o esenzioni per quelle utenze che nel periodo lockdown hanno dovuto sospendere la loro attività, saranno oggetto di successiva deliberazione ma si demanda fin d'ora ad ogni responsabile di procedere all'esame delle singole posizioni.
- 4) **Di dare atto** che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

- 5) **Di dare atto** che, dell'avvenuta adozione del presente atto, in conformità all'art. 125 del succitato T.U verrà data comunicazione
- 6) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.
- 7) **Di rendere** con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", al fine di consentire al competente ufficio di avviare sin da subito le procedure previste nella presente deliberazione.

COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Giunta comunale

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2020 PER EMERGENZA CORONAVIRUS.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 22-05-2020

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 22-05-2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Arch. ILARIO CAVALLERI
IANTOSCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIANCARLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Erbusco, lì 04-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web istituzionale di questo Comune, é STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIANCARLO IANTOSCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IANTOSCA GIANCARLO